



RITA

RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA

VERSIONE 30/04/2019

• COS'È

È un'erogazione frazionata di tutto (RITA TOTALE) o parte (RITA PARZIALE) del montante accantonato presso il Fondo.

• DURATA

Dal momento dell'accettazione della richiesta fino al compimento dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, per un periodo massimo di 5 o 10 anni in base al possesso di determinati requisiti.

• REQUISITI

L'iscritto può accedere alla RITA al ricorrere dei seguenti presupposti:

con un periodo di anticipo massimo di 5 anni

- cessazione dell'attività lavorativa;
- 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- non più di 5 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia;
- requisito contributivo minimo di 20 anni nel regime pensionistico di base;

con un periodo di anticipo massimo di 10 anni

- inoccupazione superiore a 24 mesi (successiva alla cessazione del rapporto di lavoro);
- 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- non più di 10 anni alla maturazione dell'età per la pensione di vecchiaia.

• ALLOCAZIONE DELLE RISORSE

Nel corso di erogazione della RITA, la porzione di montante scelta dall'iscritto continua ad essere mantenuta in gestione così da poter beneficiare anche degli eventuali rendimenti. Salvo diversa volontà dell'iscritto, da manifestare al momento della richiesta, il Fondo provvede a riversare tale montante nel comparto più prudente ossia il Comparto Assicurativo 2014 nel caso dei dirigenti e il Comparto Bilanciato nel caso dei Familiari Fiscalmente a Carico o ex Fiscalmente a Carico.

L'iscritto che ha, invece, espressamente richiesto di mantenere il montante nel comparto meno prudente, può, in corso di erogazione della RITA, esercitare la facoltà di switch esclusivamente verso il comparto più prudente.

• PERIODICITÀ DELL'EROGAZIONE

La RITA viene erogata con periodicità trimestrale il 1° aprile, il 1° luglio, il 1° ottobre e il 31 dicembre di ogni anno fino alla scadenza del periodo di RITA.

• COSTI

€ 10,00 ad erogazione (4 l'anno).



• LIMITI PERCENTUALI ED IMPORTO

Nel caso di RITA PARZIALE, il Fondo ha fissato i seguenti limiti:

- **limiti minimi:** non inferiore al 5% della posizione maturata e, in ogni caso, l'erogazione trimestrale non può essere inferiore ad € 100,00;
- **limite massimo:** non superiore al 95% della posizione maturata e, in ogni caso, l'importo residuo della posizione non può essere inferiore a € 1.000,00.

Nel caso di RITA TOTALE non sussistono limiti minimi relativamente all'ammontare della rata.

• FISCALITÀ

La parte imponibile di RITA è assoggettata alla ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.

• REVOCA E REITERABILITÀ

L'iscritto ha facoltà di revocare l'erogazione della RITA.

Nel caso in cui abbia precedentemente richiesto una RITA PARZIALE, può reiterare la richiesta di RITA, per una sola volta e a valere sul residuo totale della posizione.

• COME SI OTTIENE

Per ottenere la RITA è necessario trasmettere al Fondo l'apposito mod. 08R, unitamente alla documentazione nello stesso richiesta.

